

Avv. Maria Antonietta Rizzo
Patrocinante in Cassazione
Via J. Berengario, 58 - 41100 Modena
Te. 059/230147 . fax 059/235150
e-mail avv.rizzo@studioavvocatorizzo@191.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA sez. II

MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso RG n.1458/07

del "FRANTOIO FRIGNANO" srl con sede in Pavullo nel Frignano (Modena) cf 3017360367, in persona del suo Presidente pro tempore Pier Giacomo Bernardi , rappresentato e difeso -come da procura a margine del ricorso introduttivo- dall'avv. Maria Antonietta Rizzo del Foro di Modena, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Bologna Strada Maggiore 53

CONTRO

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) in persona del Sindaco pro tempore CON L'AVV. Alberto Della Fontana

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

del provvedimento 11 settembre 2007 prot.n.10249 del Comune di Serramazzone, con contestuale declaratoria di efficacia della D.I.A. 28 aprile 2007 prot.n.4536 presentata dalla società ricorrente; nonché di tutti gli ad esso presupposti, connessi e conseguenti e –in particolare- del seguente ulteriore provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Serramazzone in data 12 dicembre 2008 con prot. n.13906, a firma del responsabile del servizio urbanistica-edilizia privata geom. Enrico Tagliazucchi, e ad oggetto "*Denuncia inizio attività presentata ai sensi della legge regionale n. 31 del 25/11/2002 art. 11, relativa ai lavori di realizzazione a cielo aperto di inerti, catastalmente ubicato al foglio n. 77 mappale n. 304. Notifica dell'ordine*

motivato di non effettuare il previsto intervento”

IN FATTO

1. Come già indicato in atto di ricorso introduttivo, radicato avanti codesto Ecc.mo TAR il 17 dicembre 2007 al ruolo RG n.1458/07, la società “Frantoio Frignano” srl si è costituita nel 2005 per svolgere attività di *“recupero, frantumazione e commercio all’ingrosso di materiali inerti non inquinanti effettivamente destinati al riutilizzo (doc.n.2.)*.
2. Inizialmente, ai fini di cui sopra, la società Frantoio Frignano aveva individuato un terreno di proprietà della società Finsipre S.r.l., sito nel Comune di Serramazzoni a destinazione agricola e solo parzialmente produttiva, ritenendolo il luogo idoneo in cui svolgere l’attività sia di deposito che di frantumazione (doc. n. 3)
3. Conseguentemente la società ha stipulato con la Finsipre un contratto di locazione del terreno al fine di utilizzarlo a deposito di materiali inerti non nocivi (doc. n. 4) e le parti si sono accordate nel senso che, all’esito della sottoscrizione dell’atto, avrebbero presentato al Comune di Serramazzoni la DIA occorrente per poter effettuare sul terreno la recinzione e quant’altro necessario (la DIA fu poi presentata nel 23 settembre 2006 con protocollo 10944) - doc. n. 5 .-
4. Il Comune di Serramazzoni il successivo 23 ottobre 2006 -con lettera prot. 12146- inviava (sottolineiamo tardivamente) alla ricorrente richiesta di documentazione integrativa relativa alla DIA, indicando contestuale sospensione del termine di 30 giorni ex art. 11 L. R. n. 31/2001 (doc. n. 6)
5. La Frantoio Frignano srl, in quel frangente, ritenne *pro bono pacis* di non contestare il già avvenuto perfezionamento della DIA, anche se ormai trascorsi i trenta giorni dal deposito della stessa, e non si oppose neppure alla tardiva comunicazione di richiesta integrazione di atti, ma – anzi - provvide ad ottemperare per quanto di competenza,

mentre – contestualmente- il Comune acquisiva dai propri uffici i pareri necessari del servizio Tecnico LL.PP e della Polizia Municipale.

6. Finalmente il 30/11/2006 l'assessore all'edilizia privata del Comune di Serramazzoni comunicava al Frantoio Frignano il favorevole esito della DIA (doc. n. 7).

7. In realtà, mentre la società Frantoio iniziava ad eseguire i lavori, in data 03 febbraio 2007 il Comune di Serramazzoni, nella persona dell'assessore Sabina Fornari, chiedeva informalmente all'amministratore delegato della Frantoio Frignano di sospendere i lavori, fissando un incontro in Municipio per il successivo 05 febbraio 2007.

8. In detto incontro (a cui parteciparono i consiglieri di amministrazione della societàcorrente, il sindaco, l'assessore e il resp. del Servizio urbanistica edilizia privata del Comune di Serrramazzoni) emerse che i residenti della frazione di Selva di Serramazzoni, luogo dove era già stato autorizzato il deposito di inerti, avevano "protestato", reputando l'intervento dannoso per l'immagine estetica/ambientale del posto, già compromessa da vari insediamenti produttivi. In detta riunione, fra l'altro, fu soprattutto evidenziato che la protesta di Selva avrebbe potuto influire negativamente sulle ormai prossime elezioni amministrative (!), tenutesi il successivo 27 e 28 maggio.

9. Di fronte ai problemi opposti dalla Società Frantoio, che ovviamente non intendeva influire in alcun modo sulle vicende elettorali, ma neppure rinunciare alla propria attività e al diritto di realizzare quanto già autorizzato, il tecnico del Comune avanzò la proposta di individuare un'altra area che trovasse il consenso sia del Comune che della Società, nonché l'adesione del locatore del fondo, la Finsipre S.r.l., che si vedeva anticipamente risolvere il contratto di locazione sottoscritto .

10. Fidando nell'impegno assunto dagli amministratori comunali, sia la Finsipre srl che

la Frantoio Frignano srl, a richiesta, manifestarono per iscritto la propria disponibilità ad accogliere i desiderata del Comune (docc.nn. 8 e 8 bis).

11. Il 28 marzo 2007, dopo vari tentativi e incontri, **il Comune di Serramazzone indicò alla società Frantoio Frignano ben cinque aree idonee all'attività che questa intendeva svolgere e, addirittura, si premurò di contattare i proprietari di alcuni di detti terreni, affinché i rappresentanti del Frantoio Frignano effettuassero il sopralluogo e convenissero sul miglior prezzo. Alla luce delle varie proposte e trattative, considerate le** caratteristiche dei terreni, la ricorrente scelse l'area in località la Berzigala, appunto, al Fg. 77 mapp. 304 NCT del Comune di Serramazzone, di proprietà del Sig. Olivieri Alberto.

12. All'Amministrazione comunale la scelta andò bene tanto che, onde omogeneizzare l'area prescelta con quelle adiacenti , il tecnico dell'amministrazione - Geom. Tagliazucchi – suggerì addirittura di presentare anche una richiesta di variante specifica al PRG per il mutamento della destinazione dell'area da agricola a D1, **variante regolarmente presentata il 28 aprile 2007 e di cui ancora oggi non si ha riscontro** alcuno (doc. n. 9).

13. Successivamente la società ricorrente stipulò con il proprietario dell'area, Sig. Olivieri, il contratto di locazione, nonché il preliminare di acquisto per la proprietà indivisa del terreno da cogitare, a seguito del perfezionamento della DIA, che di lì a breve sarebbe stata presentata .

14. **Di fatti il 28 aprile 2007, con il n. prot. 4536**, la Frantoio Frignano srl e il sig. Olivieri presentarono allo Sportello Unico Edilizia di Serramazzone la denuncia di inizio attività solo per “la realizzazione di deposito a cielo aperto di materiali inerti non inquinanti”, nell'appezzamento di terreno in località la Berzigala (docc. n. 10 – 11 .) e **il Comune assegnò a detta pratica edilizia il n. di protocollo n. 1088.**

15. Per tutto il mese di maggio 2007 il Comune non si fece sentire e nessun rilievo fu mosso, neppure in un incontro tenutosi alla presenza del sig. Olivieri, dell'assessore all'edilizia e del geom. Tagliazucchi, verso la fine di maggio.

16. Essendo trascorsi i 30 gg ex lege necessari perché la DIA divenisse efficace, *condicio sine qua non* per il perfezionamento dell'accordo fra la Frantoio e l'Olivieri, la ricorrente società corrispose quanto dovuto a titolo di locazione del terreno alla proprietà.

17. Successivamente la ricorrente esperì addirittura tutte le pratiche necessarie (compresa un'apertura di credito su conto corrente bancario, regolarmente erogata – doc.n.25-) al fine di perfezionare l'acquisto della comproprietà del terreno, atto poi stipulato il giorno 21 giugno 2007 (doc. n. 12).

18. Intanto, inaspettamente e, per la verità, inverosimilmente, **il 15 giugno 2007** la Frantoio Frignano riceveva una raccomandata a firma del Geom. Daniele Gorrieri responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell'edilizia, con la quale il Comune "**sospendeva**" i termini di trenta giorni necessari al perfezionamento della DIA depositata **il 28 aprile** precedente e richiedeva integrazione della stessa con una serie di documenti, parte dei quali non pertinenti per un deposito di raccolta inerti (1. esame preliminare Ausl di cui alla delibera di Giunta Regionale 477/95, comma 5 dell'art. 33 L.R. 31/2002 (doc.n.28); 2. autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/99; 3. relazione geologica; 4. copia semplice del certificato di regolarità rilasciato da INPS, INAIL e Cassa Edili oppure documento unico di regolarità contributiva da allegare all'autocertificazione dell'impresa esecutrice dei lavori), in parte già acquisiti (come l'asseverazione ai sensi dell'art. 481 c.p.; l'estratto di PRG con la localizzazione dell'intervento; l'estratto di mappa catastale con indicazione della zona di intervento; la relazione tecnica descrittiva di intervento; l'elaborato grafico di

dettaglio con indicazione della distanza dei confini) e in parte di competenza del Comune stesso (parere favorevole dell'ufficio P.M. e viabilità comunale) come avvenuto nel precedente caso di cui si è detto al punto 5. Inoltre la summenzionata comunicazione, che dettava anche alcune prescrizioni di irrilevante contenuto, in calce stabiliva *“pertanto dalla data della presente vengono sospesi i termini di trenta giorni di cui all'art. 11 della L.R. n. 31/01”*. (doc. n. 13).

19. L' "irrituale" documento di cui sopra – come abbiamo riferito - riportava la data del **28 maggio, con numero di protocollo 4536**, dato impossibile, perchè relativo cronologicamente al precedente mese di aprile, poi di fatto era stato spedito con raccomandata a.r. **il 12 giugno** ed è materialmente pervenuto alla società ricorrente **il 15 giugno 2007**. Inutile dire che, per questi motivi, la Frantoio Frignano non ha tenuto in alcun conto la lettera e il 10 luglio 2007 ha avviato i lavori richiesti con la DIA, previa regolare apposizione del cartello di "cantiere".

20. Ma, ancora, il 17 luglio 2007 il cantiere della Frantoio subiva un sopralluogo da alcuni agenti del Corpo Forestale, che il 18 luglio 2007 rilasciavano un breve verbale (doc. n. 15) nel quale riferivano al Comune di Serramazzoni la situazione di fatto (esecuzione recinzione e movimento terra), senza prendere alcun provvedimento.

21. Il 25 luglio 2007 la ricorrente riceveva però l' ordinanza di sospensione dei lavori con provvedimento 23 luglio 2007 prot. n. 8330 (doc. n. 16) sottoscritto dal Resp. del Servizio urbanistica edilizia privata F.F. Ing. Mocella,(non comunicata al Direttore dei Lavori geom. Cadegiani). Il provvedimento fondava i suoi presupposti sulla relazione 18 luglio prot. n. 951 del Comando stazione Forestale del Comune di Serramazzoni (doc. n. 15) con il seguente tenore: *“su un area distinta al catasto del Comune di Serramazzoni al Fg. 77 mapp. 304 era stata collocata una palizzata in legno di abete di cui una parte comprensiva di recinzione di plastica rossa. Inoltre all'interno del detto*

mappale erano stati effettuati dei movimenti di terra con un escavatore per una superficie di circa mq 300".; nelle premesse dell'ordinanza l'Ente specificava altresì che la DIA presentata il 28 aprile 2007 con prot. n. 4356 era stata sospesa per carenza di documentazione (!), volendo così sottolineare che non era ancora efficace, fatto viceversa incontestabile!.

22. In via di fatto, per esigenze della Frantoio Frignano stessa e stante il periodo feriale, i lavori in parola - iniziati il 10 luglio - erano stati già sospesi, e nei successivi due mesi dall'ordinanza di "sospensione lavori" la ricorrente, nelle persone dei vari consiglieri e rappresentanti, nonché dei consulenti legali, si è attivata in tutti i modi (prova ne è la fitta corrispondenza intercorsa –docc.nn 18,19,20,21,22,23) per cercare di addivenire ad una soluzione equa, relativamente ad una vicenda che stava assumendo i contenuti kafkiani; basti rilevare che l'ordinanza di sospensione dei lavori è poi decaduta senza che il Comune assumesse alcun provvedimento.

I fatti non avevano alcun senso!

23. Ma nonostante tutto ciò, il 14 settembre 2007 (cioè a poco più di una settimana dalla scadenza dei 45 gg di "sospensione lavori" ordinata il 25 luglio) il Comune di Serramazzoni, con imperterrito *aplomb*, ha inviato al Sig. Olivieri, al Frantoio Frignano, e questa volta anche al Direttore dei Lavori, ulteriore diffida ad integrare la pratica edilizia con la documentazione in parte precedentemente richiesta, dando il termine "entro e non oltre trenta giorni" dal ricevimento del provvedimento per la produzione degli atti, aggiungendo: *"che in difetto questo sportello provvederà al diniego della denuncia di inizio attività in parola e all'archiviazione della stessa"* (doc. n. 1), lasciando intendere - ancora una volta - che per l'amministrazione comunale la DIA non si era ancora perfezionata. Detto provvedimento è stato quindi oggetto di gravame del ricorso introduttivo

24. Contestualmente, particolare anch'esso molto strano, il geom. Cadegiani rassegnava alla Frantoio Frignano srl le proprie dimissioni da Direttore dei Lavori (doc. n. 17).

25 Infine, per la miglior comprensione della vicenda ancora in corso, va detto che la ricorrente ha, sempre *pro bono pacis*, in parte integrato, secondo le indicazioni concordate fra le parti, il fascicolo della DIA presentata il 28 aprile 2007, riproducendo vari medesimi documenti nella forma richiesta dall'ente (doc.n.27), ma per motivi di spesa, tempi e mancata valida motivazione, non ha presentato l'esame preliminare dell'Ausl (prevista dalla delibera .di GR n.477/95 -doc.n.28-) e la relazione geologica, entrambi assolutamente non pertinenti al tipo di intervento (ribadiamo :semplice deposito inerti senza frantumazione e attività commerciale) ,inoltre è stato indicato il nuovo DL nella persona dell'arch.Claudio Pedretti. .

26. Per tutta risposta il 12 dicembre 2007, con ordinanza prot.n.13906 (doc.n.26), il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Serramazzoni ha ordinato al Frantoio Frignano srl di *"..non procedere ai lavori "previsti dalla DIA presentata in data 28 aprile 2007 con prot.n.4536 perché carenti della documentazione richiesta."* Aggiungendo di seguito *"Si rileva inoltre che sulla base del comma g7 dell'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L:R: n.31/2002, la pratica edilizia in oggetto doveva essere presentata sotto forma di permesso di costruire, anziché di denuncia di attività"* .

26. Per i fatti summenzionati, reiterando tutti i motivi di diritto già espressi nel ricorso avverso il provvedimento 12/12/2007 prot.n.13906 pratica n.1088 dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Serramazzoni, si spiegano i seguenti motivi aggiunti in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART.11 PUNTO 2. L.R. 21/12/2002 N.31.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO,

CONTRADDITTORIETA' E CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI

AUTOLIMITAZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO.

VIOLAZIONE ART. 5 DPR 380/2001

VIOLAZIONE ARTT. 1 – 3 E 21 quinquies L. 241/90 E SUCC. MOD.

VIOLAZIONE ARTT 3 E. 97 COST E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA' E

SPEDITEZZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'intervenuto provvedimento comunale datato 12 dicembre 2007, e in questa sede impugnato, vieta la realizzazione del deposito inerti, (oggetto della DIA presentata dalla Frantoio Frignano srl il 28 aprile 2007), come detto per la seguente motivazione: *“ perché carente la documentazione richiesta. Si rileva inoltre che sulla base del comma g7 dell'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. n.31/2003 la pratica edilizia in oggetto doveva essere presentata sotto forma di permesso di costruire anziché denuncia di inizio attività”*. L'assunto è a dir poco incongruente, illogico e contraddittorio, quindi illegittimo sotto vari profili che di seguito svolgiamo.

A.

Innanzitutto è un dato incontestabile che la DIA in parola sia stata presentata il **28 aprile 2007** con il prot. n.4536 e che sia divenuta efficace il **28 maggio 2007** (doc. n. 10) senza che il Comune ,nei 30 gg intercorsi, abbia eccepito alcunché, né in merito alla tipologia di intervento (ribadiamo solo deposito di inerti), né in merito alla documentazione prodotta; sia il tecnico che ha predisposto la pratica, che alcuni responsabili della società Frantoio hanno ripetutamente avuto contatti con lo Sportello Unico dell'edilizia di Serramazzoni sia prima, che dopo il deposito della DIA, ma -

neanche verbalmente- è stato mai loro contestato alcunché!

Come noto il procedimento relativo alla DIA è normato dall'art. 11 della L.R. n. 31/2002, che recita "1. *Il dirigente preposto allo Sportello Unico per l'edilizia, **entro il termine di trenta giorni dalla denuncia di attività**, provvede esclusivamente: a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dagli artt. 8 e 9; c)omissis;....2..**entro il medesimo termine**, in caso di incompletezza della documentazione, il Dirigente provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia il Dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento."*

Per quanto appena riferito è evidente che il dirigente responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Serramazzoni abbia proceduto illegittimamente nell'emettere l'ordinanza de qua, in quanto la DIA era divenuta perfettamente efficace il 28 maggio 2007, senza che -non ci stancheremo mai di ripeterlo- nei trenta giorni successivi alla sua presentazione fosse intervenuto alcun fatto interruttivo o preclusivo. E che la denuncia di inizio attività rappresenti una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire il titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 gg) dalla presentazione, è un dato assodato ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, come documentano numerose sentenze di primo e secondo grado (per tutte Cons.Stato Sez.VI, n.1550/2007; idem Sez.V n.948/2007 che, fra l'altro, precisa: "*..nei rapporti fra denunciante e amministrazione, la DIA si pone come atto di parte che pur in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione dell'attività, consente al privato di intraprendere un'attività in correlazione all'inutile decorso di un termine, cui è legato -a pena di decadenza- il*

potere dell'amministrazione, correttamente definito inibitorio dell'attività", TAR Campania Napoli, Sez. II n.7143/2006 "..ove l'Amministrazione non abbia interdetto l'esecuzione dell'opera entro il termine di 30 gg dalla ricezione della denuncia di inizio attività, con le modifiche della L.241/90 il legislatore ..omissis...ha configurato tali denunce, se seguite dall'inerzia dell'amministrazione per oltre 30 gg., come veri e propri atti abilitativi taciti..."; idem Sez. IV n.3858/2006: " La denuncia di inizio attività si pone come atto di parte che consente al privato di realizzare un determinato intervento edilizio a seguito dell'inutile decorso di un termine di 30 gg, cui è legato (a pena di decadenza) il potere della PA di verificare l'esistenza dei presupposti per il ricorso alla DIA ed il connesso potere di inibire l'esecuzione di tale intervento...omissis....").

Quanto appena rilevato comporta un'ulteriore eccezione di legittimità.

Infatti, lo Sportello Unico del Comune di Serramazzoni, con l'ordinanza de qua, ha di fatto violato l'art.21 quinquies della L. n.241/90 e succ. modificazioni, secondo il quale avrebbe dovuto procedere ad emettere un esplicito atto di "revoca" della DIA, documentando su quali "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" si è reso necessario il provvedimento, esplicitando le valutazioni in merito ai conseguenti pregiudizi creati in danno al privato (nella fattispecie la ricorrente) e in che termini il Comune intendeva quantificare il relativo "indennizzo"; viceversa il Responsabile dello Sportello Unico ha emanato un provvedimento pressochè nullo, poichè non ha tipicità giuridica e non se ne comprendono i reali effetti, basti rilevare che l'atto in questione ordina alla ricorrente di non effettuare i lavori (e perché, se la DIA è un titolo efficace?) e sottolinea che "invece della DIA la committente avrebbe dovuto presentare istanza di permesso di costruire" (che senso ha detta chiosa, se il titolo abilitativo è ancora valido e può produrre effetti comunque?).

Pare inutile, a questa difesa, sottolineare che i motivi appena espressi sono di per sé

sufficienti ed assorbenti per dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza comunale di cui trattasi.

B

Ma per completezza , si svolgono anche i seguenti ulteriori motivi di diritto.

Il provvedimento impugnato in questa sede rileva, altresì, una grave carenza di motivazione, in quanto in esso non vengono esplicitate con puntualità le norme violate facendo esclusivamente vaghi riferimenti a "*Regolamento di igiene comunale*", a "*Vigente normativa urbanistica e in particolare lo strumento urbanistico generale e il regolamento edilizio comunale*", aspetto che limita molto il diritto di difesa della ricorrente, che non conoscendo le norme asseritamene violate non può tutelarsi adeguatamente; né è stato motivato, nonostante le espresse richieste della società, perché fosse necessaria l'integrazione di una determinata documentazione, ripetutamente richiesta.

Infatti il Frantoio Frignano a mezzo di questa difesa, con lettera fax del 12 ottobre 2007 (doc. n. 23) aveva comunicato al collega Avv. Della Fontana, consulente del Comune di Serramazzoni, che non sarebbero stati prodotti i documenti indicati al punto sub 2 e sub 4 della lettera di richiesta comunale 14 settembre 2007 prot. n. 10249 (doc. n. 1), in quanto il richiesto "esame preliminare dell'USL" (prevista per attività produttive di grave impatto ambientale) non era attinente all'intervento di cui trattasi, semplice deposito di inerti edili; e la "relazione geologica", che abbisognava di tempi lunghi per la sua redazione, nonché di ingenti spese (era necessario ovviamente l'intervento di un geologo professionista), era ed è prevista per interventi strutturali e/o di movimentazione di terreno di rilevante entità, come indicato dal T.U. delle norme tecniche per le costruzioni del 30 marzo 2005 (doc. n. 29).

Ma a detta lettera non è seguito alcun riscontro, né dal parte del legale, né da parte

della stessa Amministrazione, fino all'odierno provvedimento impugnato.

Anche questo omissivo comportamento (ovviamente non del Collega) ravvisa la perdurante scorrettezza procedimentale del Comune e, in particolare dello Sportello Unico, che –nella fattispecie- pesantemente violato i contenuti dell'art. 5 punto 2 D.P.R. n. 380/01, in quanto detto Ufficio/Servizio, che secondo la norma dovrebbe curare tutti i rapporti fra amministrazione e privato, offrendo informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste, nonché fornire tutte le possibili informazioni utili e disponibili relative alle pratiche edilizie, nel caso che ci occupa, sin dai primi incontri fra i responsabili e o consulenti del Frantoio Frignano S.r.l., ha viceversa fornito solo indicazioni scorrette o contraddittorie, come dimostrano del resto i fatti fin qui descritti e documentati, primo fra tutti la richiesta di presentazione di una DIA per l'intervento in parola. Sarebbe invece fondamentale che un servizio pubblico così rilevante, quale appunto lo Sportello Unico dell'Edilizia, offrisse al cittadino corrette indicazioni sui termini e sulle procedure da perseguire nelle varie pratiche edilizie, al fine di non penalizzare e vessare l'utente con aggravii di spese, oneri e lungaggini burocratiche che si traducono sempre in rilevanti danni economici, che non trovano mai adeguato ristoro. Nel caso in esame, altresì, ciò che potrebbe configurarsi come semplice "malservizio", evidenzia in realtà l'ulteriore illegittimità sotto forma di eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune di Serramazzoni ha inteso, in tutti i modi possibili, impedire alla Frantoio Frignano di procedere all'insediamento, e non per superiori motivi di interesse pubblico, bensì per favorire gli interessi (economici?) di alcune rappresentanze locali, come è facile desumere dagli articoli apparsi ripetutamente sui quotidiani locali (doc. n. 30).

C

Ma, ancora, si rileva nei confronti del Comune di Serramazzoni l'eccesso di potere per

contraddittorietà laddove nel 2006, quando la Frantoio Frignano S.r.l. presentò la DIA per svolgere l'attività di vero e proprio frantoio (doc.n.5), questa venne esaminata favorevolmente (doc.n.7) e l'Ente non ebbe nulla da obiettare, viceversa oggi, nonostante la ricorrente intenda realizzare un semplice deposito di materiale inerte, **fra l'altro su un'area individuata ed indicata dal Comune stesso**, questi assume posizioni preclusive e vessatorie come quelle oggetto di causa, senza che siano intervenute neppure modificazioni nella regolamentazione edilizia-urbanistica locale e/o nazionale..

§§§

ISTANZA DI SOSPENSIONE

La ditta ricorrente dal 2006 sta subendo notevolissimi danni a seguito del compulsivo comportamento del Comune di Serramazzoni, in quanto non ha potuto procedere ad alcuna attività e ha sostenuto e sta sostenendo soltanto delle spese ancora non tutte documentabili, e che in parte non lo saranno mai, come i contratti persi (doc.31). Stante l'illegittimità di tutta l'attività fin qui perseguita dall'Amministrazione, si insta affinché siano sospesi gli effetti dei provvedimenti lesivi degli interessi legittimi della ricorrente, non comportando l'intervento assentito (solo deposito inerti) alcun danno per la sicurezza o per l'ambiente o stravolgimento del territorio, considerando che le aree limitrofe sono tutte produttive.

Il "Frantoio Frignano" srl, così come rappresentato e difeso, con l'ausilio dei suesposti motivi, reitera lei già spiegate difese e conclusioni, che integra con le seguenti ulteriori richieste:

Piaccia all'Ecc.mo TAR Emilia Romagna, contrariis rejectis:

- **in via cautelare** sospendere l'esecutività del provvedimento oggetto del presente

gravame

- **nel merito** annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti ad essi connessi e conseguenti, con declaratoria dell'efficacia della DIA 28 aprile 2007 prot. n. 4536.

-con riconoscimento e quantificazione del risarcimento per i danni patiti e patienti.

.Spese vinte.

Si producono, mediante deposito presso la Segreteria del TAR, tutti gli ulteriori documenti indicati nel presente atto , come da separato 2°elenco,

Modena li 7 febbraio 2008

Avv. Maria Antonietta Rizzo

RELATA DI NOTIFICA

Istanti ut supra io sottoscritto aiut.uff. giud.addetto all'UNEP del Tribunale di Modena ho oggi notificato il presente ricorso a

COMUNE DI SERRAMAZZONI in persona del Sindaco pro tempore e ciò ho fatto mediante invio di copia conforme all'originale nel domicilio eletto dal medesimo presso la Segreteria del TAR Emilia Romagna, Bologna, Il Sezione, in Bologna (cap 40125) Strada Maggiore 53, a mezzo servizio postale con raccomandata n.

Nonché al

COMUNE DI SERRAMAZZONI in persona del sindaco pro tempore mediante invio di copia conforme presso la sede legale dell'Ente, in Serramazzoni (cap 41028) piazza Torquato Tasso, 7 a mezzo servizio postale con raccomandata n.